

Tribunale di Verona, sez. III Civile, ordinanza 21 marzo 2017

Giudice Vaccari

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 febbraio 2017;

Rilevato che il giudizio va dichiarato estinto in quanto è stato riassunto dall'autore opponente con ricorso depositato in data 29.11.2016, dopo che ne era stata dichiarata l'interruzione a seguito del fallimento della società in data 17 maggio 2016 e quindi dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c.;

non può infatti essere accolta l'istanza di rimessione in termini che è stata avanzata dalla difesa del riassumete sulla scorta delle seguenti deduzioni:

-di aver provveduto, in data 15.09.2016 a depositare telematicamente ricorso in riassunzione con la dicitura "ricorso in Riassunzione";

-di aver ricevuto in data 19.09.2016 comunicazione via pec della cancelleria in cui gli era stato comunicato che la busta telematica era stata rifiutata perché il ricorso in riassunzione andava depositato con la voce istanza generale;

-che però in quei giorni la sua casella postale pec era piena e pertanto non aveva visualizzato la suddetta comunicazione ;

-di essersi reso conto, in seguito, del tutto casualmente, della comunicazione del Tribunale e di aver depositato il ricorso in riassunzione, secondo le indicazioni fornite dalla cancelleria;

deve innanzitutto osservarsi come la predetta spiegazione si fonda su un presupposto di fatto errato, ovvero che il giorno di scadenza del termine per il deposito del ricorso in riassunzione fosse il 17.09.2016 mentre invece scadeva il 19.09.2016 (il 17.09.2016 cadeva di sabato e, dunque, la relativa scadenza è stata per legge prorogata al primo giorno successivo non festivo); orbene, poiché risulta che la comunicazione di cancelleria era pervenuta al difensore del riassumete alle ore 11.25 del 19.09.2016 se lo stesso avesse avuto cura di verificare la propria casella di posta quello stesso giorno, in base al principio di diligenza generale dell'utente esterno (così come prescritto dall'art. 20 del D.M. n. 44/2011), avrebbe avuto tutto il tempo necessario per effettuare il deposito correttamente e tempestivamente;

la giustificazione che egli ha dato di tale omissione, oltre che non dimostrata, è generica e del tutto inverosimile atteso che l'istante non ha precisato quando il problema informatico da lui riferito sarebbe stato risolto ed, in mancanza di tale precisazione, deve ritenersi che esso si sia protratto fino al 29.11.2016, ovvero per più di due mesi ;

infine deve osservarsi come il rifiuto del deposito del ricorso in riassunzione del 15 settembre 2016 sia stato determinato non già, come sostenuto dal riassumete, dalla richiesta della cancelleria che esso avvenisse previa attribuzione all'atto da depositare di una diversa dicitura ma dall'errore dello stesso riassumete che depositò l'atto al ruolo generale, come se si fosse trattato dell'atto introduttivo di un nuovo giudizio, anziché nel fascicolo originario come avrebbe dovuto fare, come segnalato nella comunicazione sull'esito del deposito inviata automaticamente dal sistema e da lui prodotta a sostegno della istanza di rimessione in termini;

occorre infine regolare le spese del giudizio atteso che vi è stata contestazione tra le parti sulla intervenuta estinzione (così già Cass. Civile, sez. III, 16/06/1988, n. 4097 prima della modifica del disposto dell'art. 307 ultimo

comma c.p.c.) ed esse vanno poste a carico della parte che ha determinato l'estinzione del giudizio a cagione della sua inattività;
la somma dovuta a titolo di compenso va liquidata sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal d.m. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
alla convenuta aspetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15% del predetto importo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna l'attore riassumendo a rifondere alla banca le spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5.534,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa.